



# COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Prov. di L'Aquila - Tel. 0862/ 975591 - Fax 0862/ 977997 - C.F. 80007080668

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 182**

## **ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI**

**N. 167 DEL 19-06-2017**

**Ufficio: AREA AMMINISTRATIVA**

**Oggetto: TUTELA DELL'IGIENE E DEL DECORO URBANO**

### **IL SINDACO**

**Premesso che** il Comune di Pizzoli, nell'ambito delle proprie funzioni, interviene per la salvaguardia dell'ambiente, assicura il regolare svolgimento delle operazioni di raccolta dei rifiuti urbani e del loro smaltimento, si occupa dello spazzamento in aree pubbliche e garantisce, nel pieno rispetto delle normative vigenti, l'igiene e la salute pubblica;

**Premesso che**, a causa della situazione emergenziale derivata dall'evento sismico del 6 aprile 2009 e talvolta dall'incuria della proprietà privata, esistono diverse aree nelle quali sono presenti erbacce infestanti che nascondono rifiuti di ogni genere i quali, oltre ad essere fonte di esalazioni maleodoranti, costituiscono l'habitat ottimale per la proliferazione di roditori, insetti e parassiti;

**Considerato che** le situazioni di incuria e degrado, concorrono a ledere o sminuire il decoro e l'immagine cittadina, a rendere precarie le condizioni igienico sanitarie e di salubrità ambientale, con conseguente complessivo danno e pericolo alla salute pubblica e alla sicurezza in generale;

**Atteso che** è interesse di questa amministrazione salvaguardare gli interessi connessi all'Ambiente, all'Igiene, alla Sanità pubblica e alla sicurezza urbana;

**Ritenuto necessario** attuare una campagna di prevenzione su tutto il territorio comunale, volta a contenere la proliferazione degli agenti infestanti e a rimuovere le cause che ne incentivano la presenza;

**Considerato che** la campagna di prevenzione degli agenti infestanti dovrà essere condotta, dai soggetti pubblici e privati per le rispettive competenze, prioritariamente per mezzo di azioni di pulizia e bonifica dell'ambiente e, solo in caso di necessità e con la stretta osservanza delle norme previste in materia, usando prodotti chimici disinfestanti;

**Rilevata** la necessità di operare nella contestualità di interventi fra i Soggetti Pubblici e quelli Privati al fine di attuare uno sforzo comune, attraverso la loro piena adesione all'osservanza delle misure di profilassi previste dal provvedimento sindacale e di seguito elencate;

#### **Visti:**

- gli artt 13 e 32 della Legge n. 833/78 istitutiva del Servizio Sanitario Locale nella quale il Sindaco è individuato come Autorità Sanitaria Locale,
- l'art. 260 del Regio Decreto n. 1265/1934 (T.U. Leggi Sanitarie);

- la legge n. 689/1981 e s.m.i. (Modifiche al Sistema Penale);
- gli artt. 7 bis e 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. (T.U. EE. LL.);
- gli artt. 192 e 196 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (Norme in materia ambientale);
- il Decreto Legislativo n. 4/2008 che corregge e integra il Decreto Legislativo n. 152/2006;
- la Legge Regionale n. 45/2007 (Norme per la Gestione Integrata dei Rifiuti)
- il Regolamento Comunale di Igiene;
- il Regolamento Comunale di Polizia Municipale;
- il Regolamento Comunale per la Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
- l'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 18.12.2008, come modificata da quella successiva del 19.3.2009 (Norme sul divieto di utilizzo di detenzione di esche o di bocconi avvelenati) di cui all'art. 1 comma 4: "Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, debbono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali, e pubblicizzate dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. La tabellazione dovrà contenere l'indicazione della presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e le sostanze utilizzate";

### ORDINA

a tutti i proprietari, affittuari, amministratori, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di beni immobili (edifici, costruzioni, locali, terreni e spazi), pubblici e privati, siti nel territorio comunale, di osservare le seguenti misure preventive:

- Le grondaie, le caditoie, i tombini e le intercapedini devono essere sottoposti a regolari ispezioni e operazioni di pulizia;
- I giardini o terreni incolti devono essere tenuti costantemente puliti da erbacce, detriti, immondizie, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, carcasse di auto e qualsiasi altro tipo di rifiuto;
- In caso di presenza di roditori, occorre provvedere all'effettuazione di operazioni di derattizzazione nonché ogni intervento utile ad evitare forme di colonizzazione, in ambienti chiusi e aperti, di blatte e altri insetti striscianti;
- di provvedere a potare e/o tagliare le siepi, i rami di alberi, le erbacce e altra vegetazione spontanea e/o altre essenze arboree prospicienti oltre il confine stradale o che nascondono la segnaletica, in modo che non rechino ostacolo alla sicurezza della circolazione stradale e che non compromettano la piena visibilità della carreggiata;
- di eseguire o far eseguire la pulizia dei fossi laterali alle strade, fossi, rivi, cunette e ripe.
- I suddetti proprietari e/o responsabili, dovranno comunque tenere costantemente pulite le dette opere, in particolare dopo ogni evento a carattere piovoso, in modo da lasciare scorrere liberamente le acque sia sorgive che piovane ed inoltre mantenere le ripe in modo da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro della sede stradale e pertinenze per caduta massi od altro materiale ed impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale.
- Rimuovere alberi, rami e terriccio provenienti da terreno e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per altra causa.

**I rifiuti provenienti dalle suddette attività dovranno essere avviati rapidamente al recupero in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.**

### ORDINA INOLTRE

A tutti gli allevatori di animali e/o possessori di animali da cortile, di rispettare le seguenti norme di gestione:

- Nel periodo estivo le masse di letame prodotto devono essere accuratamente coperte affinché si sviluppino temperature elevate che non consentano la maturazione delle uova di mosca;
- Nel periodo invernale i cumuli di letame devono essere rivoltati con mezzi meccanici in modo da esporre le larve a temperature troppo basse per il loro sviluppo;

### AVVERTE

- Che la responsabilità delle inadempienze alla presenza ordinanza, sarà attribuita a chiunque risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito oggetto delle stesse;
- Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i., chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, a decorrere dalla data della sua pubblicazione;
- Che ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Vigilanza Fabrizio IOANNUCCI;
- Che in caso di inosservanza a quanto prescritto, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00;
- Che il Comune di Pizzoli, in caso di accertata inadempienza segnalata dagli organi di controllo, si riserva di eseguire d'ufficio, anche senza previa diffida nei casi di urgenza, tutti gli interventi necessari con il successivo addebito delle spese sostenute al trasgressore;
- Che del presente provvedimento se ne darà notizia mediante la pubblicazione nelle forme previste dalla vigente normativa in materia;
- Che copia della presente ordinanza è trasmessa:
  - o Alla Prefettura di L'Aquila;
  - o All'ufficio di Polizia Locale;
  - o Alla Stazione Carabinieri di Pizzoli;
  - o Alla Questura di L'Aquila;
  - o Alla Stazione del Corpo Forestale dello Stato di Montereale e di Arischia;
  - o All'ASL di L'Aquila.

Gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'attuazione della presente ordinanza.

Il Sindaco  
Ing. Giovannino ANASTASIO

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il SINDACO  
Ing. Giovannino Anastasio

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente ordinanza è stata affissa all'Albo Pretorio  
dal giorno: 19-06-2017  
pubblicazione n. 1435  
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 19-06-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ANASTASIO GIOVANNINO

